

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N. 714/AV5 DEL 26/06/2014**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERESSATO DELL'INDENNITA'
SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di riconoscere il diritto al pagamento sostitutivo dei giorni di congedo ordinario non goduti ai dipendenti riportati nell'allegato prospetto riepilogativo accluso all'originale cartaceo (Allegato 1) per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio.
2. Di liquidare ai dipendenti interessati una somma complessiva pari ad € 16.323,92.
3. Di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva di oneri sociali e IRAP, è pari ad € 22.066,67 e trova capienza ai seguenti conti patrimoniali:

- conto n. 0202010101	€ 16.323,92	fondo per onerida liquidare al personale
- conto n. 0202010101	€ 4.355,22	fondo per oneri da liquidare al personale
- conto n. 0202010101	€ 1.387,53	fondo per oneri da liquidare al personale

come risulta dagli accantonamenti effettuati in sede di chiusura del bilancio anno 2013.



Numero: 714/AV5

Data: 26/06/2014

Pag.

2

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 Legge 412/91 e dell'art.28 L.R. 26/96 come modificato dall'art.1 L.R. n. 36/2013.
5. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.;

**IL DIRETTORE DI AREA VASTA 5
Dott. Massimo Del Moro**

Per il parere infrascritto

U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che non ci sono costi nel Budget 2014 poiché la somma è stata accantonata nel Bilancio 2013.

**Il Dirigente
U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Pietrino Maurizi)**

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 pag. di allegati che formano parte integrante della stessa.



Numero: 714/AV5

Data: 26/06/2014

Pag.

3

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

- U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE -

□ Normativa di riferimento:

- art.7 Direttiva CE 88/2003
- Dlgs. N. 66 del 08/04/2003
- CCNL 01/09/1995 Comparto art. 19
- Direttiva ASUR 40 nota prot. N. 12281 del 29/06/2009
- Regolamento ASUR determina ASUR/DG 88/2010
- Legge n. 135 del 07/08/2012 conversione Decreto Legge n.95 del 06/07/2012
- Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 06/08/2012
- Parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dip. Rag. Gen. dello Stato n. 77389 del 14/09/2012
- Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 del 08/10/2012
- Parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dip. Rag. Gen. Dello Stato n. 94806 del 09/11/2012
- nota prot. N. 33202 11/07/2013
- nota prot. N. 29837 20/06/2013
- nota prot. N. 48021 02/10/2012
- nota prot. N. 11245 04/03/2013
- nota prot. N. 52760 31/10/2012
- nota prot. N. 42651 18/09/2013
- nota prot. N. 38109 05/12/2012
- nota prot. N. 15189 26/03/2013

Con le note protocollo sopra indicate, conservate agli atti, veniva richiesto il pagamento alle dipendenti interessate dei giorni di ferie maturati e non goduti alla data di cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro.

Nel panorama normativo di riferimento ad oggi in vigore, la legge n. 135 del 07/08/2012, la quale convertiva in legge il Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", all'art. 5 comma 8 testualmente recita:

“ Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.1, comma 2, legge196/2009, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici

sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

Sul punto, il Dipartimento della Funzione Pubblica (parere n. 40033 del 08/10/2012) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (con la nota prot. N. 94806 del 09/11/2012), hanno fornito chiarimenti interpretativi in merito alle ipotesi di cessazione dal servizio da escludere dall'ambito oggettivo del divieto.

In particolare il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 40033 del 08/10/2012 successivamente condivisa con parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze (N. 94806 del 09/11/2012), ha evidenziato che la ratio del divieto di cui trattasi consiste nel contrastare gli abusi derivanti dall'eccessivo ricorso all'istituto della monetizzazione delle ferie nei casi in cui il lavoratore concorra in maniera attiva alla conclusione del rapporto di lavoro e in mancanza di programmazione e di controllo da parte del datore di lavoro.

Di conseguenza non sarebbero rispondenti a tale ratio e si ritengono pertanto escluse dall'ambito di applicazione del divieto stesso (non essendo del resto espressamente previste), le ipotesi di specifiche cause “anomale” estintive del rapporto di lavoro non imputabili alla capacità organizzativa del datore di lavoro, né alla volontà del lavoratore (decesso del dipendente, dispensa da servizio per inabilità a proficuo lavoro, infortunio sul lavoro, malattia).

Resta salvo, in ogni caso che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi eccezionali potrà avvenire sempre e solo nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali in precedenza vigenti (art 10 Dlgs. 66/2003, art 19 CCNL 1995). Il Dlgs. N.66/2003, nel recepire la Direttiva comunitaria n. 88/2003 art.7, prevede all'art. 10 comma 2 che il periodo annuale di ferie retribuite non può essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva per mancato godimento, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

In tal senso il CCNL Comparto del 01/09/1995 art.19 comma 8 e ss. disciplina la materia in maniera molto dettagliata.

Dopo aver affermato al comma 8 il principio generale della irrinunciabilità e della non monetizzabilità delle ferie, continua: “...(c.11) in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. (c.12) in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. (c.13) le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero...omissis...(c.14) le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti...omissis...(c.15) ...omissis...all'atto della cessazione, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'azienda.”

Lo stesso principio viene ribadito nella direttiva ASUR n. 40 nota prot. N. 12281 del 29/06/2009 e nel Regolamento ASUR approvato con Determina ASUR/DG n. 88/2010 capitolo 3 punto 3.1.

Il diritto alla monetizzazione viene dunque acquisito solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro ove l'impossibilità di fruizione delle ferie residue non sia riconducibile alla volontà dell'interessato bensì dipenda da cause a lui non imputabili tra le quali legittimamente rientrano la malattia o l'impossibilità di fruizione delle ferie in quanto non autorizzate per esigenze di servizio.

Le fattispecie oggetto del presente provvedimento riguardano in tutti i casi cessazioni dal servizio per inabilità a proficuo lavoro con impossibilità di fruizione delle ferie residue o a causa di lunghi periodi di malattia, o perché negate per esigenze di servizio.

Si ritiene, pertanto, di dover accogliere la richiesta di monetizzazione delle ferie avanzata dalle dipendenti interessate come di seguito indicate:

G.S. (mat.15230) n. 4 gg. di congedo ordinario non fruiti
M.C. (mat. 13862) n. 9 gg. di congedo ordinario non fruiti
C.C. (mat. 13758) n. 41 gg. di congedo ordinario non fruiti
B.N. (mat. 14810) n. 44 gg. di congedo ordinario non fruiti
D.C. (mat. 14104) n. 21 gg. di congedo ordinario non fruiti
P.N. (mat. 15008) n. 21 gg. di congedo ordinario non fruiti
D.C. (mat. 15069) n. 14 gg. di congedo ordinario non fruiti
M.C. (mat. 13953) n. 23 gg. di congedo ordinario non fruiti
S.P. (mat. 17078) n. 13 gg. di congedo ordinario non fruiti
C.B. (mat. 19862) n. 32 gg. di congedo ordinario non fruiti

Per una spesa complessiva, comprensiva di oneri sociali e IRAP, pari ad € 22.066,67 che trova capienza nel conto 020201010 - fondo per oneri da liquidare al personale – come risulta dagli accantonamenti effettuati in sede di chiusura del bilancio dell'anno 2013.

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

Di riconoscere il diritto al pagamento sostitutivo dei giorni di congedo ordinario non goduti alle dipendenti riportate nell'allegato prospetto riepilogativo accluso all'originale cartaceo (Allegato 1) per le motivazioni rappresentate nel documento istruttorio.

Di liquidare ai dipendenti interessati una somma complessiva pari ad € 16.323,92.

Di dare atto che la spesa complessiva, comprensiva di oneri sociali e IRAP, è pari ad € 22.066,67 e trova capienza ai seguenti conti patrimoniali:

- conto n. 0202010101	€ 16.323,92	fondo per oneri da liquidare al personale
- conto n. 0202010101	€ 4.355,22	fondo per oneri da liquidare al personale
- conto n. 0202010101	€ 1.387,53	fondo per oneri da liquidare al personale

come risulta dagli accantonamenti effettuati in sede di chiusura del bilancio anno 2013.



Numero: 714/AV5

Data: 26/06/2014

Pag.

6

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 Legge 412/91 e dell'art.28 L.R. 26/96 come modificato dall'art.1 L.R. n. 36/2013.

Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.;

Il Responsabile del procedimento

Dott. Simone Lelli

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane

Dott. Silvio Maria Liberati

- ALLEGATI -

Allegati n.1 composto di n. 1 pagine complessive

ALLEGATO 1

EX DIPENDENTE	RICHIESTA PROT - DEL	GIORNI DI FERIE NON GODUTI	COMPETENZE	ONERI	IRAP	TOTALE COSTO
S.G. - 15230	33202 11/07/2013	4	€ 322,45	€ 86,03	€ 27,41	€ 435,89
C. M. G. - 13862	29837 20/06/2013	9	€ 824,53	€ 219,98	€ 70,09	€ 1.114,60
C. C. - 13758	48021 02/10/2012	41	€ 2.990,62	€ 797,90	€ 254,20	€ 4.042,72
N. B. - 14810	11245 04/03/2013	44	€ 3.852,79	€ 1.027,92	€ 327,49	€ 5.208,20
D. F. C. - 14104	52760 31/10/2012	21	€ 1.234,22	€ 329,29	€ 104,91	€ 1.668,42
P. N. - 15008	42651 18/09/2013	14	€ 1.297,90	€ 346,28	€ 110,32	€ 1.754,50
C. M. - 13953	38109 05/12/2012	23	€ 2.099,79	€ 560,22	€ 178,48	€ 2.838,50
P. S. - 17078	15189 26/03/2013	13	€ 772,16	€ 206,01	€ 65,63	€ 1.043,81
B. C. - 19862		32	€ 2.929,46	€ 781,58	€ 249,00	€ 3.960,04
			€ 16.323,92	€ 4.355,22	€ 1.387,53	€ 22.066,68